

ItaliaOggi

Numero del 7/4/2009

Nuovi criteri per il fondo d'istituto

AZIENDA SCUOLA
Di Carlo Forte

In arrivo ai presidi la lettera del ministero con l'indicazione dei parametri da subito in vigore

E le scuole che hanno avuto più risorse potranno trattenerle

Al via le nuove regole per calcolare il fondo dell'istituzione scolastica. Il ministero è in procinto di inviare una lettera alle scuole con le disposizioni che danno attuazione al nuovo contratto per il biennio economico 2008/2009. E nel frattempo ha già accreditato la metà dei soldi spettanti per il fondo dell'istituzione scolastica. E cioè, i 6/12 dell'intero importo. Le risorse già versate, però, sono state calcolate con le vecchie regole. E quindi le scuole dovranno attivarsi autonomamente per pareggiare i conti. L'amministrazione, peraltro, ha già provveduto ad attivare un tavolo negoziale con le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto ed è già stata presa una decisione alla quale le scuole dovranno attenersi. In particolare, le scuole alle quali, a seguito del ricalcolo del fondo dell'istituzione scolastica sulla base dei nuovi criteri, risulti un importo per il periodo dal primo gennaio 2009 al 31 agosto 2009 inferiore a quello determinato in precedenza potranno mantenere la differenza a proprio favore.

Le scuole alle quali, dall'applicazione dei nuovi criteri, risulti un fondo dell'istituzione scolastica, per lo stesso periodo, superiore a quello derivante dall'applicazione delle comunicazioni già pervenute, otterranno l'integrazione della differenza. Queste scuole valuteranno l'opportunità di procedere all'utilizzo delle maggiori risorse per il corrente anno scolastico, con le procedure contrattuali in vigore, ovvero di riportare la citata differenza a nuovo sul prossimo anno scolastico 2009/2010. Quanto ai criteri, l'amministrazione centrale ha spiegato che per il periodo dal primo settembre 2008 al 31 dicembre 2008 si applicano inderogabilmente i parametri comunicati precedentemente con la nota n. 1727 del 26 settembre 2008 e con i relativi messaggi di posta elettronica già fatti pervenire alle scuole. Questi parametri, poi, devono essere moltiplicati per i valori economici indicati dal precedente contratto sottoscritto il 29 novembre 2007 e dalla sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008. Per il periodo compreso tra il primo gennaio 2009 e il 31 agosto 2009, si applicano invece i nuovi parametri che sono indicati nell'articolo 4 del contratto. In particolare, il comma 2 ridetermina in 4.056 euro il valore unitario annuo, al lordo degli oneri riflessi a carico dello stato, da moltiplicare per il numero di punti di erogazione del servizio. E il comma 3 dispone che i valori unitari relativi ai punti di erogazione, all'organico di diritto di tutto il personale e all'organico di diritto dei docenti della scuola secondaria superiore, si applichino ai parametri di organico individuati annualmente nella pubblicazione «Sedi, Alunni, Classi, Dotazioni organiche del Personale della Scuola Statale — Situazione dell'organico di diritto» pubblicata sul sito internet del ministero. L'amministrazione ha precisato che, per fissare gli importi, sono stati utilizzati anche i dati di organico di diritto comunicati a mezzo delle apposite funzioni del sistema informativo entro il 19 maggio 2008. In più il ministero ha chiarito che i corsi serali e i centri territoriali permanenti, a decorrere dal primo gennaio 2009, ricadono nel conteggio dei punti di erogazione del servizio. Ed ha ribadito che i posti di insegnamento di religione non sono stati conteggiati. In più, l'organico dei posti di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado è stato determinato arrotondando all'intero più vicino il numero dato dalla moltiplicazione tra l'entità del relativo organico di fatto della scuola e il coefficiente 0,46. Tale coefficiente è dato dal rapporto tra i totali nazionali dell'organico di diritto e dell'organico di fatto dell'anno scolastico 2008/2009 per i docenti di sostegno nel secondo grado. Infine, le cattedre esterne sono state conteggiate seguendo il criterio generale che prevede che il singolo posto di organico di diritto venga conteggiato in corrispondenza alla scuola di titolarità della cattedra.